

Art. 9 – Formazione classi

La formazione delle classi è effettuata, nel mese di giugno, da apposite Commissioni presiedute dal Dirigente Scolastico.

Al fine di garantire, per quanto possibile, una formazione equilibrata delle stesse, sia in senso qualitativo che quantitativo, nella suddivisione degli iscritti tra più sezioni si tiene conto dei seguenti elementi.

Scuola dell'Infanzia:

- Suddivisione equa tra maschi e femmine
- Suddivisione equa per età (I e II semestre di nascita)
- Equa distribuzione degli alunni diversamente abili

Integrazione del 12-12-11: La frequenza anticipata della scuola dell'infanzia comporta, per gli alunni interessati, una maggior durata del percorso scolastico, con conseguente progressivo inserimento degli stessi nei gruppi della medesima età cronologica. Eventuali deroghe possono essere concesse, su richiesta dei genitori, per gli alunni nati nel mese di gennaio.

Art. 52 – Contratti di prestazione d'opera

Modifica del 12-12-11:

Art. 52 a - Finalità e ambito di applicazione

L'Istituzione scolastica può stipulare contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti al fine di:

- garantire l'arricchimento dell'offerta formativa, nell'ambito sia del curriculum ordinario, sia dei laboratori opzionali aggiuntivi;
- supportare i docenti nelle attività di formazione e di ricerca didattica.

Art. 52 b - Condizioni preliminari

Le attività per le quali l'Istituzione scolastica può ricorrere ad esperti esterni devono essere:

- coerenti con il POF e con il Piano Annuale del personale ATA;
- coerenti con le disponibilità finanziarie programmate.

Prima di ricorrere all'esperto esterno (anche nella forma della "collaborazione plurima", ai sensi dell'art. 35 del CCNL 2006/2009) è necessario accertare concretamente l'impossibilità di realizzare le attività programmate con incarichi rivolti al personale in servizio nell'istituto.

Art. 52 c- Criteri individuazione contraenti

Per la realizzazione di specifici progetti didattici di arricchimento del curriculum, i contraenti vengono proposti dai docenti in ragione di:

- particolari competenze, comprovate da titoli, acquisite agli atti della scuola;
- esperienze positive pregresse di collaborazione con l'istituto;

- partecipazione a progetti elaborati da enti e associazioni presenti sul territorio provinciale.

In tal caso, il Dirigente procede all'assegnazione dell'incarico o alla stipulazione di contratti di prestazione d'opera mediante chiamata diretta. Analoga procedura è seguita per le attività di formazione.

Nel caso di attività aggiuntive extracurricolari (v. es. laboratori pomeridiani), l'individuazione dei contraenti avviene mediante pubblico avviso.

Gli avvisi devono indicare modalità e termini per la presentazione delle domande, i titoli che saranno valutati, l'oggetto, la durata e il corrispettivo proposto per la prestazione.

I candidati devono essere in possesso dei requisiti per l'accesso al pubblico impiego.

I contraenti cui conferire l'incarico sono selezionati da apposita commissione, nominata e presieduta dal dirigente scolastico, sulla base dei seguenti criteri:

- congruenza dell'attività professionale e delle competenze del candidato con gli obiettivi formativi dell'insegnamento per i quali è bandita la selezione;
- curriculum complessivo del candidato;
- esperienze professionali maturate;
- eventuali precedenti positive esperienze di collaborazione con l'Istituto Cazzulani.

Art. 52 d – Compensi

Per i compensi agli esperti occasionali si applicano le tariffe previste per l'aggiornamento dal D.I. 326 del 12.10.95. I compensi per l'insegnamento nei laboratori pomeridiani non dovranno superare, per ogni ora di lezione, 30 € lordi.

Art. 52 e – Stipula del contratto

1. Nei confronti dei candidati selezionati, il Dirigente provvede, con determinazione motivata in relazione ai criteri definiti con il presente regolamento e nei limiti di spesa del progetto, alla stipula del contratto o al conferimento dell'incarico e alla copertura assicurativa.
2. Nel contratto devono essere specificati:
 - l'oggetto della prestazione;
 - i termini d'inizio e conclusione della prestazione;
 - i criteri di verifica della stessa e di raccordo con altri docenti della scuola;
 - il compenso lordo della prestazione;
 - le modalità di pagamento del corrispettivo;
 - le modalità di gestione di eventuali controversie.

I contratti di cui al presente regolamento sono assoggettati al regime fiscale e previdenziale corrispondente alla fattispecie dei contratti di prestazione d'opera occasionale non danno luogo a diritti in ordine all'accesso nei ruoli della scuola. Gli stessi sono disciplinati dagli artt. 2222 e seguenti del codice civile.

Tutti i contratti/incarichi esterni vengono registrati nell'apposito registro istituiti presso l'ufficio di segreteria della scuola.

Art. 52 f – Autorizzazione dipendenti pubblici e comunicazione alla funzione pubblica

Ai fini della stipula dei contratti disciplinati dal presente regolamento con i dipendenti di altra amministrazione pubblica è richiesto obbligatoriamente la preventiva autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza di cui all'art 53 del D. L.vo. 165/01.

L'elenco dei contratti stipulati con i soggetti di cui al comma precedente è comunicato annualmente al dipartimento della funzione pubblica entro termini previsti dall'art. 53, commi da 13 a 16 del citato D. L.vo n.165/2001.

"I testi degli artt. 9 e 52 sono stati modificati dal Consiglio di Istituto in data 12.12.11".